



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 21.02.2011

OGGETTO: D.P.R. 267/2000 art. 194 c.1 lett. a) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;

L'anno duemilaundici e questo giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15.02.2011 prot. 4770 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto n. 16 e assenti n. 15 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre-senti	as-senti	N. Ord	Cognome e Nome	pre-senti	As-senti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO		X
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE		X
5	GUISCARDO DOMENICO		X	21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE		X	25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO		X	30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO		X				

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Illustra l'assessore Ponticiello Francesco;

Interviene il Consigliere Ferrara;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal funzionario incaricato Sig. Stefano Verrone;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Presenti 16 assenti 15;

A maggioranza di voti Favorevoli 15 Astenuti 1 (Esempio);

DELIBERA

Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1 lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

- a) Di Maro Fedele sentenza n. 4343 del 21.12.2010 importo €. 993,54;
- b) Signorelli Maria sentenza n. 4431 del 19.11.2010 importo €. 1.843,16;
- c) Todorka Geocieva Naydenova sentenza n. 5413 del 01.07.2010 importo € 4.496,65

Demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;

Trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico – finanziario dell'ente e alla procura regionale della Corte dei Conti;

SETTORE AFFARI GENERALI

**AVVOCATURA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

IL RESPONSABILE

Premesso

-che l'art. 194 del TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti conseguenti a condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti 3 giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose e/o persone, a seguito di incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario:

	ATTORE	NR. SENTENZA	IMPORTO
A	DI MARO FEDELE	4343 DEL 21.12.2010	993,54
B	SIGNORELLI MARIA	4431 DEL 19.11.2010	1.843,16
C	TODORKA GEOGIEVA NAYDENOVA	5413 DEL 01.07.2010	4.496,65
		TOTALE	7.333,35

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Dato atto che le somme necessarie trovano copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del redigente bilancio 2011;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Quanto segue:

1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, c. 1, lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

	ATTORE	NR. SENTENZA	IMPORTO
A	DI MARO FEDELE	4343 DEL 21.12.2010	993,54
B	SIGNORELLI MARIA	4431 DEL 19.11.2010	1.843,16
C	TODORKA GEOGIEVA NAYDENOVA	5413 DEL 01.07.2010	4.496,65
		TOTALE	7.333,35

- 2) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;
- 3) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 11.02.2011

IL RESPONSABILE AMM.VO FF
Stefano Verrone

COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
AVVOCATURA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONTEGGI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - NR. 4343/10

DI MARO FEDELE


In favore dell'attore
sorta capitale 145,58
interessi legali 11,21
TOTALE 156,79

In favore Avv Carlo Duraturo- anticipataria

Diritti ed onorari 495,00
spese 107,36
rimborso 12,50% 61,88
cpa 4% 22,28
iva 20% (se dovuta) 115,83
spese esenti succ. 34,40
TOTALE 836,75

TOTALE € 993,54

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Istr. Dir. Stefano VERRONE)



CRODO 44/11

Rilasciate n. 4 (2 ESEC)

copie - richieste
il 14 DIC. 2010

a AW. C. DURATURO

corrisposte marche
per Euro. 24,84

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO DURATURO
Via S. Rita da Cascia, 35
80014 Giugliano (NA)
Tel. 081.5065513



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE

Il Giudice di Pace, dott.ssa Clelia Anna Parisi, ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3843 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

Di Maro Fedele, nato a S. Antimo (Na) il 09.11.1949 ed ivi residente alla Via Dei Pioppi n.35, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania alla via Santa Rita da Cascia n.35, presso lo studio dell' avv. Carlo Duraturo, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco, Dott. Francesco Piemonte, dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in S. Antimo (Na) alla Via Roama, elett.te dom.to ivi via dei Platani n.6, presso lo studio degli avv.p. Vincenzo Ronga e avv. p. Lorenzo Ronga, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, giusta delibera G.M. n. 74 del 13.05.2008.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.04.2008, l'attore indicato in epigrafe esponeva: "Che in data 10.10.2007, alle ore 08.00 circa, in S. Antimo (NA), mentre percorreva a piedi la via degli Oleandri, giunto all'altezza della scuola Materna ivi presente, improvvisamente inciampava in alcuni manifesti pubblicitari e rovinava al suolo; che i predetti manifesti erano caduti al suolo dopo essere stati malamente incollati sugli appositi spazi; che a seguito dell'incidente riportava lesioni personali battendo la testa sul ciglio del marciapiedi, per cui veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa (Ce), dove i sanitari diagnosticavano "Trauma cranico con prognosi di gg. 3"; che erano residuati postumi invalidanti, da quantificarsi nel corso del giudizio; che esso istante ha dovuto sottoporsi a visite ambulatoriali e specialistiche con un esborso di €. 250,00; che al momento del sinistro la via degli Oleandri risultava in gestione e in manutenzione del Comune di S. Antimo; che vana era risultata la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni per le lesioni subite, inviata al Comune di S. Antimo". Tutto ciò premesso, concludeva, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'evento dannoso a carico del Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., per la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti alla sua persona, da quantificarsi in €. 2500,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Il tutto nei limiti di €. 2.500,00. Con vittoria di spese di lite ed attribuzione ai procuratori dichiaratosi anticipatari. Istaurososi il

N. 4343/10 SENT
N. 3843/08 R.G.
N. 10380/10 R.Cron.
N. Reg. Rep

Applicate sull'originale
Marche per Euro. 24,84

COMUNE DI SANTI ANTIMO - Prov. di Napoli Data arrivo 26-01-2011
N. Prot. 000246 del 26-01-2011
Cat. 1 Cl. 2 Fasc. 5

P

contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto Comune di S. Antimo, che impugnava la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile. Nel merito eccepiva che alcuna responsabilità era attribuibile ad esso Comune, atteso che, nel caso di specie, la domanda non integrava le caratteristiche dell'insidia o trabocchetto. Concludeva per il rigetto della domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria al pagamento delle spese del giudizio.

Ammissa ed espletata prova per testi, all'udienza del 29.01.2010, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rilevato che l'attore ha provato la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione medica prodotta agli atti.

La legittimazione passiva, invece, non risulta contestata, avendo il Comune implicitamente riconosciuto, con la sua posizione difensiva, che il luogo dell'asserito sinistro è una strada comunale.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento di un danno che deriva dalla negligente manutenzione del demanio stradale da parte dell'amministrazione competente, nel caso il Comune di S. Antimo.

Appare, pertanto, necessario chiarire quale debba essere il corretto inquadramento della figura di responsabilità extracontrattuale dedotta in giudizio, al fine di distribuire correttamente gli oneri probatori tra le parti e dedurne, correttamente, le relative conseguenze.

Sul punto occorre sottolineare l'orientamento giurisprudenziale susseguitosi nel tempo sul tema in questione:

secondo un orientamento giurisprudenziale per lungo tempo incontrastato, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della presunta omessa o insufficiente manutenzione di una strada pubblica il referente normativo della responsabilità della p.a. sarebbe costituito - non dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, laddove essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi - ma dall'art. 2043 cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto.

Detta responsabilità, pertanto, sarebbe configurabile a condizione che venga provata da parte del danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva dello stesso (cd. "insidia e trabocchetto") (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15707 del 08/11/2002; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2067 del 13/02/2002; cfr., Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16179 del 21/12/2001). Tuttavia, negli ultimi anni si sono proposte delle varianti a tale cristallizzata impostazione. Secondo una prima differente ricostruzione - autorevolmente sostenuta, pure di recente, presso la Corte di Legittimità - anche in caso di sinistro su strada pubblica soggetta ad uso indifferenziato e generale dei consociati la P.A. risponderebbe ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti a cattiva manutenzione della stessa. Infatti, l'applicabilità alla fattispecie della presunzione di colpa (o responsabilità oggettiva) posta dalla norma richiamata sarebbe giustificata -



01091775530260
00002245
00003E26
14/12/2010 10:35:52
000100010
02857912051010
000100010
000100010



P

secondo argomentazioni diametralmente opposte a quelle precedenti - da un potere di signoria sul bene pubblico in ogni caso sussistente in capo alla PA, visto che la stessa vanterebbe poteri incidenti di gestione, disponibilità e controllo sul demanio tali da assimilarla ad un normale custode ex art. 2051 c.c. (da ultimo, per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006).

In particolare, dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b) della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discenderebbe non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Il danneggiato, allora, non sarebbe più onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. (cfr, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19653 del 01/10/2004; Cass. 22/4/1998, n. 4070; Cass. 20/11/1998, n. 11749; Cass. 21/5/1996, n. 4673).

Infine, secondo un ulteriore orientamento intermedio, l'art. 2051 c.c., potrebbe trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione esclusivamente con riguardo a quei beni demaniali che non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5/8/2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1/12/2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13/1/2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

Questo Giudice, non può che condividere il più recente orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, secondo cui la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per terzi. Tanto perché la possibilità di attuare una zonizzazione della manutenzione delle strade comporta un maggior grado di possibilità di sorveglianza e di controllo sui beni del demanio stradale, con conseguente responsabilità del Comune per i danni da essi cagionati, salvo ricorso del caso fortuito. Concordando con la più recente giurisprudenza, quindi, si può concludere che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste

per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.

Deve farsi, pertanto, un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Mentre con riguardo alle situazioni del primo tipo «l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità; come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere» (Cass. n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003). In sostanza, la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee non sono più considerate come elementi idonei ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, mentre l'attore ha sufficientemente provato che l'evento accadeva a causa della presenza di manifesti pubblicitari sul marciapiedi e pieni di colla, ossia a causa della omessa manutenzione di un bene di pertinenza del Comune -nesso di causalità- (sul punto v. teste Di Maro Raffaella, escussa all'udienza del 18.5.2009, la quale testualmente riferiva: "Pioveva... ad un certo punto, giunti dove finiva il marciapiede, mio padre scivolava su dei manifesti pubblicitari, mi sembra quelli elettorali, che erano caduti dai tabelloni di ferro"). Il Comune, invece, nulla ha provato circa la sussistenza dell'asserito caso fortuito, non essendo sufficiente la mera asserzione che "I lavoratori socialmente utili, addetti al servizio affissione, appositamente interpellati, hanno riferito che non era stato notato - nel periodo e luogo del sinistro - la presenza di manifesti caduti perché incollati male... I manifesti vengono affissi (dai lavoratori socialmente utili) nei modi e forme dovute e che vengono defissi con frequenza bisettimanale depositandoli, prima di deporli negli appositi contenitori, nell'auto data in dotazione.." (v. nota del 12.11.2007, prot. n. 2806/trib., rilasciata dal Funz. Responsabile del Servizio F.L, in atti).

In conseguenza, va dichiarata la sua responsabilità nella produzione dell'evento dannoso.

In ordine al quantum debeatur per le lesioni riportate dal sig. Di Maro Fedele, consistenti in "Trauma Cranico", tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro, (58 anni), dell'entità delle lesioni e facendo ricorso ai criteri dettati dalla legge 57/2001, appare giusto liquidare all'attualità la sola invalidità temporanea totale pari a €. 145,58. Su tale importo decorrono gli interessi legali dalla sentenza. Nulla è dovuto per spese mediche, perché non documentate.

Le spese di giudizio seguono l'accoglimento della domanda e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

accoglie la domanda proposta da Di Maro Fedele, nei confronti del Comune di S. Antimo (NA), in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, condanna quest'ultimo, al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento per le lesioni subite, della somma di €.145,58, all'attualità, oltre interessi dalla sentenza;

Condanna, altresì, il Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida, in base al deciso, in complessivi €. 602,36, di cui €.107,360 per spese, €.295,00 per diritti ed €.200,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Carlo Duraturo, dichiaratosi antistatario; dichiara la presente sentenza esecutiva.

Così deciso in Frattamaggiore il 12.04.2010


Il giudice di pace
Dott.ssa Clelia Anna Parisi

see

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE FRATTAMAGGIORE	
Depositato in Cancelleria	
OGGI	18 OTT. 2010
IL CANCELLIERE	

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

SENTENZA N.

4343/10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 05 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di ... AVV. P. SURURO

nell'interesse di ... DI MARI FEDELE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore **21 DIC. 2010**

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli
F-50

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore **21 DIC. 2010**



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli

STUDIO LEGALE

Avv. Carlo Duraturo

Via Santa Rita Da Cascia n. 35

80014=Giugliano (Na) Tel. e Fax 081/5065513

Cell. 347/8299885

Riceve: Dispari 16.00=19.00

E. mail: studiolegaleduraturo@Libero.it

C.F. DRT CRL 63L11 F839A

P.ta Iva 03179081215


RELATA DI NOTIFICA

IO SOTTOSCRITTO AVV. CARLO DURATURO CON STUDIO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA SANTA RITA DA CASCIA N. 35, AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI CON DELIBERA DEL 04/07/2006 , AD AVVALERMICI DELLA FACOLTA' DI NOTIFICA A NORMA DELL'ART. 07 DELLA LEGGE 21.01.1994 N. 53

HO NOTIFICATO

COPIA DELL'ANTESCRITTO ATTO A:

- 1) COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA), in persona del Sindaco p.t., per la carica elett.te dom.to presso la sede comunale sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Roma;



SERVIZIO NOTIF

Le

Postaraccomandata

Posteitaliane


N. 44/11 reg. Cron.

AR € 7,70
IL0412351e - 80029



Mitt.:

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO DURATURO
Via S. Rita Da Cascia, 35
80014 Giugliano (NA)
Firma Tel. 081.5065513



0433 - 80144 SECONDIGLIANO 48/4(NA) 21.01.2011 12.17

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
NAPOLI

COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) CB DEL SINDACO

Segnare:

- 1) il numero del Registro Cronologico
- 2) il cognome e nome, residenza o domicilio del destinatario
- 3) il nome del mittente

VIA ROMA

AG



76442939988-5

maggiore di quattordici anni.

he
RE
al
ere
na
io,
sta

(20029.....) SANT'ANTIMO (NA)

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CONTEGGI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - NR. 4431/10

SIGNORELLI MARIA

In favore attrice

sorta capitale 550,00

interessi legali 6,00

TOTALE 556,00

In favore Avv. Vittoria Russo- anticipataria

onorari 840,00

spese 50,00

rimborso 12,50% 111,25

cpa 4% 38,05


iva 20% (se dovuta) 197,86

spese esenti succ. forf. 50,00


TOTALE 1.287,16

TOTALE € 1.843,16

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Istr. Dir. Stefano VERRONE)



Rilasciate n. 4 (2 EXEC.)
copie - richieste
il 12 NOV. 2010
a. Avv. V. Russo
corrisposte marche
per Euro.....



N. 4431/10 SENT.
N. 6359/09 R.G.
N. 10459/10 R. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 6359/2009 del R.G. degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

SIGNORELLI MARIA, nata a Sant'Antimo il 29/05/1967 ed ivi residente alla via G. Leopardi, 15, elettivamente domiciliata in S. Antimo alla via Diaz, 106, presso lo studio dell'avv. Vittoria Russo, che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione.

ATTRICE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Sant'Antimo, rappresentato e difeso; giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Francesco Parrella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Luigi Caldiere, 190.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 17/02/010 e nelle rispettive comparse conclusionali, da ritenersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto notificato il 18/09/2009, l'istante Signorelli Maria conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di Sant'Antimo, per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto Citroen C2 T.ga CN 343 ST, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 12/02/09, alle ore 12,10 circa, in Sant'Antimo.

A supporto della domanda deduceva che la sua auto Citroen C2, mentre percorreva regolarmente la via Pitagora in Sant'Antimo, allorquando rovinava con la ruota anteriore sinistra in una buca presente sulla sede stradale, buca non visibile e non segnalata e ricolma d'acqua;

aggiungeva che per effetto dell'impatto, la sua auto Citroen C2 riportava danni alla ruota anteriore sinistra, al braccetto anteriore sinistro ed alla parte meccanica, per la cui riparazione occorreva l'esborso di euro 575,00, oltre euro 95,00 per convergenza ed equilibratura, come da preventivo allegato;

aggiungeva che sui luoghi intervenivano i militari della locale Tenenza dei Carabinieri e che a seguito di richiesta di risarcimento danni inoltrata con lettera raccomandata a.r. del 27/03/2009, l'auto veniva sottoposta a perizia da un fiduciario della Reale Mutua assicurazioni s.p.a. e che nessun riscontro veniva fatto alla accettazione della somma offerta a transazione della lite da parte della predetta società assicuratrice;

Deduceva, infine, che dell'incidente occorso doveva ritenersi responsabile il Comune di Sant'Antimo, quale proprietario e custode della strada ai sensi dell'art. 2043 e/0 dell'art. 2051 c.c.. Chiedeva, pertanto, previa declaratoria di responsabilità, la condanna del convenuto Comune al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni della somma di euro 670.00. oltre interessi e rivalutazio-



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Sant'Antimo, il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile ed infondata. In via preliminare deduceva la improponibilità per intervenuta transazione per accettazione della somma offerta dalla Reale Mutua di assicurazioni s.p.a., nonché la sua nullità per violazione degli artt. 318 e 163 c.p.c., nonché per la omessa indicazione della norma, art. 2043 e /o art.

2051 s.c., in base alla quale il Comune sarebbe responsabile, precisando che in ambedue le ipotesi la domanda andava rigettata.

Deduceva, a tal fine, la non applicabilità nella fattispecie dell'invocato art. 2051, norma che non poteva trovare applicazione trattandosi la strada comunale, in cui sarebbe avvenuto l'evento, di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità dei consociati; e la non applicabilità dell'art. 2043 c.c., in quanto, nel caso in esame, non sussistevano i presupposti della insidia e/o trabocchetto.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale; indi, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 17/02/010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla valida documentazione pure versata agli atti. La legittimazione passiva, sia pure genericamente contestata, risulta comprovata dalla relazione rilasciata dalla Tenenza dei C.C. di Sant'Antimo, giunti sul posto immediatamente dopo il sinistro.

Sempre in via preliminare infine va rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto l'asserita transazione risulta decaduta proprio per effetto del comportamento della Reale Mutua di assicurazioni s.p.a., risultata inadempiente per non avere eseguito il pagamento di quanto concordato.

Infine, in ordine al suo contenuto, va detto che la domanda contiene tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163, 164 e 318 c.p.c. per consentire alla controparte di poter concretamente esercitare il suo diritto di difesa.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risultanze probatorie, sia fondata e che vada, pertanto, accolta per quanto di ragione.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Suprema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005) la presunzione di responsabilità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, prescindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo caso occorreva dimostrare la colpa della P.A., che restava esclusa allorquando il fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.

Se non che la Suprema Corte con due recenti pronunce (Cass. Civ. sez. III



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

tenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051 c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e custode delle stesse, come oggettiva, , salvo la prova a sua carico del caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c., per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della strada denominata via Pitagora, è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo.

Attraverso la deposizione testimoniale, precisa ed esaustiva, resa da teste escussi, da ritenersi attendibile, trattandosi di persona non avente alcun interesse specifico per rendere una dichiarazione non aderente alla realtà, è emerso in tutta la sua evidenza quanto esposto dall'attore nel suo libello introduttivo, secondo cui la sua auto Citroen C2, verso le ore 12,10, mentre percorreva in Sant'Antimo la via Pitagora, finiva con la ruota anteriore sinistra in una buca, ricolma d'acqua, riportando danni alla ruota anteriore sinistra e che la buca era abbastanza profonda , tanto che la ruota dell'auto era dentro quasi totalmente. Tale dichiarazione risulta corroborata dalla relazione redatta dai Carabinieri di Sant'Antimo, giunti sul posto, nella quale, tra l'altro, testualmente si legge: "giunto all'altezza del civico nr. 6, danneggiava la sua autovettura a causa di una profonda buca presente al centro della carreggiata...effettivamente noi operanti avevamo modo di constatare la presenza al centro della carreggiata di una buca profonda....si provvedeva altresì a contattare telefonicamente personale dell'Ufficio Tecnico affinché inviasse sul posto personale addetto alla ri-



menti.”.

Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta della ruota anteriore sinistra in una buca al centro della sede stradale ed il tipo di danno riportato dalla ruota anteriore sinistra. Né appare configurabile in tale dinamica alcun comportamento colposo a carico del conducente dell'auto attorea, tale da escludere o da concorrere nella responsabilità a carico del proprietario – custode del bene.

Né il Comune convenuto ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento, sulla scorta della documentazione prodotta agli atti e tenuto conto delle cognizioni acquisite in materia di autoriparazioni ed alla stregua dei criteri di necessità ed economicità delle operazioni di ripristino dei danni, da ritenersi compatibili e riconducibili all'evento, congruo si ritiene l'importo di euro 550,00, comprensivo del fermo tecnico e da considerarsi all'attualità. Su detto importo spettano gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, decidendo secondo equità :


- Dichiaro il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprie-

to in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 550,00, oltre interessi dalla data della presente sentenza;

- Condanna il medesimo Comune, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi euro 890,00, di cui euro 50,00= per spese, ed i restanti euro 840,00= per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge, da attribuirsi all'avv. Vittoria Russo per il dichiarato anticipo;

-Così deciso in Frattamaggiore il 08/05/010

Il Giudice di Pace
Dr. Sossio Caserta



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
OGGI 19 OTT. 2010
IL CANCELLIERE

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Patricelli





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

5431/10

presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si

scia in forma esecutiva a richiesta di Avv. V. Russo

l'interesse di SIGNORELLI MARIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

MANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
ti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
nisti.

Frattamaggiore 19 NOV. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli
F.S.O

presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
uso notifica.

Frattamaggiore 19 NOV. 2010

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



Avv. Vittoria Russo
Via A. ... 80029 S. Antimo (Na)
Tel. 081 833 39 59
Cod. Fisc. RSS YTR 60R64 12338
Partita IVA 00981361216

ATTO DI PRECETTO

LEI MARIA, nata a S. Antimo (NA) il 29/05/1967, ivi residente alla via G. Leopardi
ASGNMRA67E69I293P., elettivamente domiciliata in S. Antimo (NA) alla via A. Di-
presso lo studio dell'Avv. Vittoria Russo che la rappresenta e difende giusta mandato
dell'originale atto di citazione, in virtù della sentenza esecutiva n.4431/2010, emessa
dal Tribunale di Pace di Frattamaggiore, Dott. Caserta in data 08/05/2010, depositata in cancelleria
in data 19/10/2010, in corso di registrazione, con apposizione della formula esecutiva in data
2010, e che in uno si notifica al presente atto,

INTIMA E FA PRECETTO

comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco pro tempore, di pagare, in suo favore, entro
giorni dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 1.172,69 S.E.&O., così di-
€ 550,00 per sorte, € 11,23 per interessi, € 45,00 per posiz. e arch., € 11,00 esame disposi-
ent., € 39,00 esame testo int. sent., € 20,00 rich. copie, € 20,00 rit. copie, € 14,48 costo copie,
€ 10 rich. esec., € 11,00 ritiro fascicolo, € 11,00 disamina tit.esec., € 45,00 consult. cliente, € -
ricorr. inf. cliente, € 11,00 form. fasc., € 45,00 redaz. atto di precetto, € 19,00 scritt. e collaz.,
€ 10 onorario precetto, € 15,00 redaz. nota, € 11,00 rich. not., € 10,00 costo detta, € 11,00 ritiro
€ 50,25 spese generali 12,5% su € 402,00, € 18,81 per C.P.A. 4% su € 470,34, € 97,83 per I.
20% su € 489,15. Oltre interessi successivi maturandi, oltre spese successive occorrendo.
Avvertenza che, in mancanza del pagamento nei termini di legge innanzi indicati, si proce-
ad esecuzione forzata su tutti i beni mobili ed immobili di esso debitore, ovunque siti, anche
o terzi.

Li notificati Comune di S. Antimo, in persona del Sindaco
P.T., domiciliato per la casa presso la casa comunale
di S. Antimo -

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
adetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Comune di S. Antimo
in persona del legale rappresentante p.t.

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

1496667

Petrucci Micheli
A MANTI DI
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.O.

SANT'ANTIMO

16/11/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

Studio legale
Avv. Giuseppe Cutolo
Specializzato per le professioni legali presso la Seconda Università di Napoli

Oggetto: conteggi sentenza GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE n. 5413/10

TODORKA GEORGIEVA NAYDENOVA C/COMUNE

Attrice

SORTA CAPITALE	€ 2.580.00
INTERESSI LEGALI	€ 4.77
TOT:	€ 2.584,77

Patrocinatori-anticipatari

ONORARI	€ 970.00
SPESE GENERALI	€ 121.25
SPESE IN SENTENZA	€ 550.00
Cpa	€ 43.65
IVA (se dovuta)	€ 226.98
TOT:	€ 1.911,88

TOTALE debito da riconoscere € 4.496.65

Napoli 09/02/2011

Avv. Giuseppe Cutolo



Studio Legale
p. Avv. Angelo Perrino

COMUNE DI SANT'ANTIMO - Prov. di Napoli
N. Prot. 0000596 in Arrivo del 13-01-2011
Cat. 1 CL. 2 Fasc. 5

Spett.le
Comune di Sant'Antimo
I Settore - Servizio Avvocatura
Via Roma
80029 SANT'ANTIMO

Frattamaggiore, lì 12.01.2011

Oggetto: Todorka Georgieva c/ Comune di Sant'Antimo
*Giudice di Pace di Frattamaggiore – dott. Nespoli –
Delibera di incarico n. 78/2008
Sentenza n. 5413/10*

In riferimento al suesposto oggetto, Vi comunico che con sentenza n. 5413/10 resa in data 01.07.2010 e depositata il 22.12.2010, il Giudice di Pace – dott. Nespoli – ha accolto la domanda svolta dall'attrice, condannando il Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore del medesimo della somma di euro 2.580,00, oltre interessi dalla sentenza.

La medesima condannava, altresì, il Comune di Sant'Antimo al pagamento in favore degli Avvocati S. Giordano e C. Miranda della somma di euro 1.520,00 oltre spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.

Tale sentenza, tuttavia, non trova motivi di appello e, in considerazione dell'esiguità della somma accertata, invita al Comune di Sant'Antimo, nella qualità, di effettuare in tempi brevi il pagamento di cui sopra.

Essendosi, quindi, concluso il giudizio ed essendo cessate le attività professionali da svolgersi da parte mia in merito ad esso, Vi allego alla presente copia della parcella relativa all'attività professionale da me svolta nonché copia conforme della sentenza in oggetto evidenziata.

Nel contempo, Vi sollecito il pagamento della fattura n. 13 del 29.09.2010, depositata all'ufficio protocollo in pari data, a tutt'oggi rimasta inevasa.

Distinti saluti.

p. Avv. Angelo Perrino

N. 5413/10 SENT.
N. 3254-08 R.G.
N. 12253/10 R.Cron.
N. Reg. Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

nella persona del dott. Nicola Nespoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°3254/08 del ruolo generale, riservata per la decisione
all'udienza del 10.03.2010, avente ad

oggetto: Risarcimento danni

e vertente tra

TODORKA GEORGIEVA NAYDENOVA, nata in Bulgaria il 05/03/1955
e residente in Sant'Antimo (NA), elett.te dom.ta in Napoli alla Via
Caracciolo n.15, presso lo studio degli Avv.ti Sebastiano Giordano e Catello
Miranda, dai quali è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta
procura a margine dell'atto di citazione. (attrice)

E

Comune di Sant'Antimo (NA), in persona del Sindaco p.t. dott. Francesco
Piemonte, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in
Sant'Antimo alla Via Roma ed elett.te domiciliato in Frattamaggiore (NA)
alla Via Giulio Genoino n.90, presso lo studio dell'Avv.p. Angelo Perrino
che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta, giusta delibera di incarico n.78 del 13.05.2008.

(Convenuto)

CONCLUSIONI

Quelle rese all'udienza del 10.03.2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, nel premettere:

-“che il giorno 23.05.2007, alle ore 16,15 circa, in Sant’Antimo, alla Via G-Arenella n.35, mentre saliva sul marciapiede, cadeva rovinosamente al suolo a causa di un dissesto ivi presente, non segnalato né visibile o prevedibile in quanto innanzi al marciapiede vi erano auto in sosta che impedivano la vista del dissesto e vi formavano ombra impedendone la percezione da parte dell’istante;

“che, a causa della caduta, l’istante riportava lesioni che rendevano necessario il suo trasporto all’Ospedale di Aversa (CE) dove le veniva riscontrata una “frattura intra-articolare dell’epifisi distale del radio destro e applicato gesso integrale per un mese, nonché escoriazioni in sede periorbitaria sinistra”;

-“ che, per il risarcimento delle lesioni riportate, veniva fatta richiesta al Comune di Sant’Antimo, responsabile della manutenzione stradale, ma senza esito;

tanto premesso, l’attrice, rapp.ta e difesa come in epigrafe, conveniva in giudizio davanti al G.d.P. di Frattamaggiore il Comune di Sant’Antimo, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità in ordine al sinistro lamentato, ai sensi degli artt. 2043 o 2051 del c.c., al risarcimento dei danni fisici, morale ed esistenziale, previo pagamento in suo favore della somma da determinarsi in corso di causa con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Il tutto nei limiti di € 2.580,00. Vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai difensori antistatari

dannoso, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e come tale condannato a risarcire alla parte attrice i danni riportati alla sua persona.

Per quanto attiene alla quantificazione di detti danni, va rilevato che mentre nell'atto introduttivo la domanda risulta correttamente contenuta all'interno della competenza per valore del giudice adito di € 2.580,00, in sede di conclusioni e forse perchè tratta in errore dalla valutazione effettuata dal CTU, parte attrice precisa una domanda sicuramente esorbitante rispetto alla suddetta competenza per valore. Appare, pertanto, giusto riportare la domanda all'interno della competenza per valore del giudice adito e della quantificazione fatta nell'atto di citazione. Tenuto conto che nell'occorso l'istante riportò, tra l'altro, la "frattura intrarticolare dell'epifisi distale del radio destro" con applicazione di apparecchio gessato, come da referto, appare congruo liquidare, in via equitativa, la somma di € 2.580,00 (Duemilacinquecentoottanta/00), così come da richiesta di contenimento da parte attrice. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. All'attrice vanno pagate, altresì, le spese di CTU per € 470,00.

Tenuto al pagamento è il Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, dott. Nicola Nespoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TodorKa Georgieva Naydenova nei confronti del Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., così


provvede:

1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'istante della somma di € 2.580,00 (Duemilacinquecentoottanta/00), a titolo di risarcimento per le lesioni riportate nell'infortunio per cui è causa. Gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

2) Condanna il Comune di Sant'Antimo, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio che si liquidano, nella misura di € 1.520,00 (Millecinquecentoventi/00), di cui € 550,00 per spese (comprehensive di CTU), € 450,00 per diritti ed € 520,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi anticipatari..

Così deciso in Frattamaggiore, li 01.07.2010

Il Giudice di Pace
Dott. Nicola Nespoli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
OGGI 22 DIC. 2010
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



Parere allegato alla delibera di C.C. n. 10 del 21/02/2011

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 16.02.2011

**Il Funzionario
(Sig. Verrone Stefano)**



Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 16.02.11

**Il Funzionario
(Dott. Di Ronza Gianluigi)**

Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Lì 21.02.11

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)**



“Dpr. 267/2000 art.194 – riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore”.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Ponticiello.

ASSESSORE PONTICIELLO: Il Giudice di Pace di Frattamaggiore ha condannato l'Ente contro tre giudizi promossi da tre cittadini per insidie stradali, per incidenti verificatisi su strade cittadine in anni precedenti al corrente esercizio finanziario. Si tratta della vertenza promossa dal signor Di Mario Fedele per euro 993,054, signora Signorelli Maria per 1.843,16, signora Totolca Giogeva Naidenova per 4.496,65, per un importo totale di 7.333,35. Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di questi Enti, si richiede di approvare la presente delibera.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ferrara.

CONSIGLIERE FERRARA: Presidente, Sindaco, in più occasioni la Commissione lavori pubblici ha denunciato, ha verbalizzato per la non precisa puntuale e corretta manutenzione, di cui onestamente, sono in Commissione da circa quattro anni, non so chi è la ditta. Ho letto tutte e tre le sentenze, ebbene una parla di arrotolamento di manifesti, un'altra un po' più “plausibile e credibile”, un dissesto stradale, un'altra per un tombino, ma nasce una domanda: noi a questo punto, l'Amministrazione pubblica in generale, in modo particolare il Comune di Sant'Antimo è bersaglio di queste richieste di risarcimento, ma la domanda che voglio porre, è chiaro, come è chiaro, che c'è l'obbligo, ai sensi del 267, di prendere atto di questo debito fuori bilancio, ma ci siamo mai posti il problema di dire all'Assessorato incaricato che cosa c'è veramente che può provocare questi tipi di richieste e di risarcimento? In Sant'Antimo la manutenzione la vedo assente, ne dico una per tutte, Corso Unione Sovietica, abbiamo fatto una volta due verbali di Commissione, puntualmente quelle due buche al Corso Unione Sovietica sono sempre lì, se non ogni tanto mettono un po' di tappetino di asfalto che alla prima acqua se ne va. È possibile avere un contratto di manutenzione e vederci richiamare e quindi soccombere di fronte al Giudice e non richiamare l'attenzione? Sono d'accordo con Giovanni, cioè dovremmo fare una riflessione di responsabilità di chi è preposto, non voglio fare né nomi e ne qualifiche, ma di chi è preposto alla tutela e alla supervisione dell'effettiva manutenzione che si fa per le strade, per il suolo pubblico, giardini e quant'altro, perché diversamente ci sono tre sentenze qui uguali, sicuramente riguardanti la

cattiva manutenzione, se vero è, come sarà vero, che il giudice l'ha giudicata, esiste questa disfunzione. La cosa gradevole o si gradirebbe sapere se a seguito di queste citazioni qualcuno è andato a verificare che il fatto sussista, almeno spero di sì e, se il fatto effettivamente sussisteva, è stata fatta qualche azione correttiva per risolvere il problema? Sicuramente avremo dieci mila punti a Sant'Antimo, che saranno dei nei a sfavore dell'Amministrazione, ma esiste un monitoraggio, esiste un rapporto? Non possiamo sempre supinamente subire le sentenze e mettere debiti fuori bilancio, dovremmo almeno avere posto in essere tutte quelle azioni correttive o preventive affinché questi episodi non venissero più a verificarsi. Non si verificherebbero più se la manutenzione venisse fatta in maniera attenta, corretta, puntuale e precisa. Grazie.

PRESIDENTE: Si mette a votazione il decimo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano.

Favorevoli: n. 15;

Astenuti: n.1.

Il punto è approvato a maggioranza.


DIGITO TUTTO SOC.COOP.DI LAVORO ARL
VIA ARCORA PROVINCIALE N.60
80013 - CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
RIVA E C.F. 04010071217

Punto n. 11 o.d.g.


“Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal **3 MAR 2011**.....

Li, **3 MAR 2011**.....



IL MESSO COMUNALE



IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
